

Decreto federale I concernente il preventivo per il 2010

del 9 dicembre 2009

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 126 e 167 della Costituzione federale¹,
visto il messaggio del Consiglio federale del 19 agosto 2009²,
decreta:

Art. 1 Conto economico

¹ È approvato il preventivo del conto economico della Confederazione Svizzera per l'anno 2010.

² Il conto economico chiude con:

	Franchi
a. spese di	60 346 004 498
b. ricavi di	58 631 786 035
c. un'eccedenza di spese di	1 714 218 463

Art. 2 Settore degli investimenti

Le uscite per investimenti e le entrate per investimenti della Confederazione Svizzera per l'anno 2010 sono preventivate come segue in quanto elementi del conto di finanziamento:

	Franchi
a. uscite per investimenti di	7 266 050 100
b. entrate per investimenti di	182 552 300

Art. 3 Trasferimenti di crediti

¹ Il Dipartimento federale delle finanze (Ufficio federale del personale) è autorizzato, d'intesa con i servizi interessati, a effettuare trasferimenti tra crediti per le spese per il personale dei dipartimenti, della Cancelleria federale e del Consiglio federale.

² I dipartimenti sono autorizzati a effettuare trasferimenti tra i crediti di spese per il personale delle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale loro subordinate.

¹ RS 101

² Non pubblicato nel FF

³ Le unità amministrative sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro e il credito destinato alle spese di consulenza. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito stanziato per la retribuzione del personale e i contributi del datore di lavoro, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁴ Le unità amministrative GEMAP sono autorizzate, d'intesa con il dipartimento competente, a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento e il credito di spesa del preventivo globale. Questi trasferimenti non possono superare il 5 per cento del credito di spesa stanziato, né l'importo di 5 milioni di franchi.

⁵ Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato, d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze (Amministrazione federale delle finanze e Ufficio federale delle costruzioni e della logistica), a effettuare trasferimenti tra il credito d'investimento dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica per provvedimenti edilizi nel settore dei PF e il credito di spesa per l'esercizio del settore dei PF. Questi trasferimenti non possono superare il 10 per cento del credito d'investimento stanziato.

Art. 4 Uscite ed entrate

Sulla base del preventivo del conto economico e degli investimenti preventivati, sono approvate per l'anno 2010 nel quadro del conto di finanziamento:

Franchi

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| a. | uscite totali di | 60 668 047 560 |
| b. | entrate totali di | 58 208 011 459 |

Art. 5 Freno all'indebitamento

¹ In virtù dell'articolo 126 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.), il preventivo è basato su un importo massimo di uscite totali di 60 652 747 940 franchi.

² Conformemente all'articolo 126 capoverso 3 Cost., questo importo è aumentato di 430 830 000 franchi per coprire il fabbisogno finanziario eccezionale, e ammonta quindi a 61 083 577 940 franchi.

Art. 6 Crediti d'impegno sottoposti al freno alle spese

¹ Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

Franchi

- | | | |
|----|---|---------------|
| a. | Ordine e sicurezza pubblica | 27 070 000 |
| b. | Difesa nazionale | 1 295 932 000 |
| c. | Programma edilizio 2010 del settore dei PF | 189 580 000 |
| d. | Crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui | 211 700 000 |
| e. | Rischio di guerra nei casi di voli speciali a titolo umanitario e diplomatico, per intervento | 300 000 000 |

² È stanziato il seguente credito aggiuntivo:

a favore del credito quadro «Cultura e tempo libero» di cui all'articolo 7 capoverso 2 lettera b del decreto federale I del 18 dicembre 2007 concernente il preventivo per il 2008:

	Franchi
Protezione del paesaggio e conservazione dei monumenti storici	9 288 400

³ È stanziato il seguente credito quadro:

	Franchi
Costruzioni dei PF 2010 (Costruzioni inferiori a 10 milioni di franchi)	86 700 000

Art. 7 Crediti d'impegno non sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti crediti d'impegno secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. ordine e sicurezza pubblica	18 247 200
b. relazioni con l'estero – cooperazione internazionale	6 500 000
c. difesa nazionale	27 000 000
d. costruzioni dei PF 2010 (progetto singolo)	12 000 000
e. crediti annui di assegnazione per contributi della Confederazione e mutui	49 100 000

Art. 8 Trasferimenti di crediti nel programma edilizio 2010 del settore dei PF

¹ Il Dipartimento federale dell'interno è autorizzato a effettuare trasferimenti:

- a. tra i due crediti complessivi e il credito quadro per il programma edilizio 2010 del settore dei PF, ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera c e capoverso 2, nonché dell'articolo 8 lettera d;
- b. all'interno dei due crediti complessivi ai sensi della lettera a.

² I trasferimenti di crediti non possono superare il 2 per cento del rispettivo credito più basso.

Art. 9 Limiti di spesa sottoposti al freno alle spese

Sono stanziati i seguenti limiti di spesa secondo elenchi speciali:

	Franchi
a. relazioni con l'estero	4 125 300
b. contributo finanziario della Confederazione al settore dei PF	45 000 000
c. protezione dell'ambiente e assetto del territorio	119 000 000
d. economia	26 300 000

Art. 10 Disposizione finale

Il presente decreto non sottostà a referendum.

Consiglio degli Stati, 9 dicembre 2009

La presidente: Erika Forster-Vannini

Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 7 dicembre 2009

La presidente: Pascale Bruderer Wyss

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz